



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

REGOLAMENTO

Definizione del PROFESSIONISTA associato L.A.I.T.

Si definisce PROFESSIONISTA associato L.A.I.T., chi esercita in forma autonoma, abituale e professionale, l'attività nell'area dei servizi e della consulenza tributaria, fiscale, contabile, amministrativa, aziendale, del lavoro, a favore delle imprese e delle altre categorie di lavoratori autonomi.

Per svolgere la sua professione si avvale di idonea tecnologia informatica e di personale qualificato, opportunamente inquadrato con specifico CCNL che preveda un livello salariale e normativo adeguato.

Avrà cura di proporsi sul mercato con professionalità, sviluppando le proprie conoscenze tecniche attraverso incontri di formazione, partecipando attivamente alla vita associativa e adeguando le proprie strutture alle normative vigenti, anche in termini di sicurezza sul lavoro.

Queste caratteristiche e peculiarità riassunte, s'intendono comprese nella definizione:

"Professionista Tributario".

ART. 1 - REQUISITI, AMMISSIONE e ADESIONE.

Possono associarsi all'Associazione i cittadini italiani che godono anche dei seguenti diritti civili :

- non essere dichiarati falliti da almeno cinque anni;
- non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione;
- non avere subito condanne penali di alcun genere.

Per l'ammissione è inoltre necessario dimostrare di :

- essere in possesso del diploma di laurea o del diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale (questo requisito è necessario anche per i cittadini non italiani);
- oppure, essere od essere stati iscritti nei Ruoli Camerali, di cui all'articolo n°32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n°2011, e successive modificazioni, nelle sub categorie ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale;
- sostenere i corsi e superare i relativi esami previsti dell'Associazione.

Ammissione per titoli. L'ammissione potrà avvenire per titoli ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, per coloro che:

- a) provengono dalla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria e/o della Guardia di Finanza;
- b) sono iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di consulente tributario;
- c) risultino iscritti nei ruoli ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale di cui all'art. n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934 n. 2011 e successive modificazioni;
- d) titolari o legali rappresentanti di Centri Elaborazione Dati Contabili in possesso del diploma di scuola media superiore o laurea, anche breve, purché esercitino l'attività da almeno cinque anni;
- e) titolari o legali rappresentanti di Centri Elaborazione Dati Contabili, in possesso di titoli scolastici previsti al punto d), associati ad Associazioni accettate con apposito protocollo dalla L.A.I.T.;
- f) titolari o legali rappresentanti di Centri Elaborazione Dati Contabili, in possesso di titoli scolastici previsti al punto d), che esercitino l'attività da almeno tre anni, purché siano stati in precedenza :
 - Dipendenti, per almeno due anni, di professionisti iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di professionista tributario;



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

- Dipendenti, per almeno tre anni, di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, o di strutture del settore contabile promosse dalle stesse, purché contrattualmente assimilabili almeno al 2° livello del CCNL previsto per i dipendenti dei Centri Elaborazione Dati Contabili ;
- g) titolari o legali rappresentanti di Strutture di Servizi promosse dall'Associazione o da Associazioni accettate con apposito protocollo dalla L.A.I.T.;;
- h) diplomati di scuola media superiore o laureati che abbiano concluso positivamente il periodo di tirocinio presso un Professionista iscritto all'albo dei Commercialisti o dei Consulenti del Lavoro.

Adesione all'Associazione. L'adesione si perfeziona con:

- la sottoscrizione della domanda di adesione;
- il pagamento delle quote associative ordinarie e/o suppletive stabilite dal Consiglio Direttivo.

Con l'assunzione dei doveri previsti dalla Statuto sociale, l'adesione si completa con la sottoscrizione per accettazione di una copia dei seguenti documenti:

- Regolamento/i;
- Codice Deontologico.

ART. 2 – OBBLIGO DI FARE PROPRI GLI IMPEGNI ASSUNTI ALL'ASSOCIAZIONE.

Il Professionista associato si impegna ad operare secondo la filosofia dell'Associazione e pertanto gli impegni assunti dall'Associazione nei confronti delle Istituzioni si intendono anche impegni assunti da ciascun associato; ovviamente tutti i dati che dovranno essere inviati e/o comunicati ai Ministeri competenti ed in generale a tutte le Istituzioni, dovranno essere resi immediatamente disponibili all'Associazione per controlli e verifiche.

Il Professionista associato si fa garante nei confronti dell'Associazione della corretta ed esatta corrispondenza dei dati inviati alle Istituzioni.

ART. 3 – OBBLIGO ALL'ASSICURAZIONE.

Il Professionista associato si obbliga a sottoscrivere idonea polizza assicurativa con la compagnia o le compagnie selezionate dall'Associazione.

Qualora il Professionista associato intendesse usufruire di compagnie di propria fiducia, dovrà fornire all'Associazione, copia della polizza medesima, attestante la copertura dei rischi professionali, nonché le copie delle quietanze degli avvenuti rinnovi annuali.

A decorrere dal terzo anno di adesione, il professionista dovrà utilizzare la/e polizza/e selezionata/e dall'Associazione.

ART. 4- CENTRO SERVIZI.

L'Attività professionale, potrà essere svolta anche attraverso l'utilizzo di Centri Servizi Contabili, purché il legale rappresentante e/o titolare del Centro Servizi medesimo, disponga dei requisiti necessari ad associarsi alla L.A.I.T..

ART. 5 – UTILIZZAZIONE DI SERVIZI ESTERNI ALL'ASSOCIAZIONE.

E' fatto obbligo al Professionista associato di utilizzare i servizi promossi ed organizzati dalla L.A.I.T e/o da Associazioni accettate con apposito protocollo.

Il Professionista associato potrà utilizzare servizi non promossi dalla L.A.I.T. purché questi non siano in concorrenza con quelli promossi dalla L.A.I.T. medesima e non potrà mai abbinare il nome dell'Associazione a strutture che non siano state accettate con apposito protocollo.

ART. 6 – DIVIETO DI CONCORRENZA.

E' fatto assoluto divieto al Professionista associato, previa decadenza del rapporto associativo, promuovere o fornire i servizi in concorrenza con quelli promossi o gestiti dall'Associazione o da Associazioni accettate con apposito protocollo.

Il Consiglio Direttivo, valuterà eventuali deroghe al presente articolo, in presenza di particolari esigenze e/o impegni precedentemente assunti dall'associato.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

ART. 7 – ATTIVITA' NON AUTORIZZATE.

Tutte le attività non previste dalla Legge, dagli Statuti, Regolamenti e Codici Deontologici dell'Associazione, sono da intendersi non autorizzate e consentiranno all'Associazione di assumere, nei confronti degli associati che avessero compiuto atti illeciti, ogni iniziativa atta a tutelare l'onorabilità dell'Associazione e dei suoi Professionisti associati.

ART. 8 - QUALITA' DEL LAVORO.

Il Professionista associato, pur rimanendo libero di operare utilizzando la tecnologia ad esso confacente, dovrà adeguarsi ad uno standard qualitativo approvato dall'Associazione.

ART. 9 - ADEGUAMENTI LOGISTICI e SICUREZZA SUL LAVORO.

Il Professionista associato si impegna ad adeguare le proprie strutture, anche dal punto di vista di sicurezza sul lavoro, e la propria attività, alle norme vigenti, sopportandone gli eventuali costi anche relativi alla formazione obbligatoria che l'Associazione organizzerà, assicurando il tutto con idonea polizza R.C.

ART. 10 - FORMAZIONE PERMANENTE.

Il Professionista associato - è a conoscenza ed ha accettato - che tra le cause di esclusione dall'Associazione è prevista anche la mancata acquisizione dei crediti formativi necessari. Detti crediti formativi potranno essere acquisiti :

- partecipando agli incontri organizzati dall'Associazione;
- attraverso proprie partecipazioni alla formazione di colleghi, utilizzando anche le strutture informatiche dell'Associazione;
- seguendo i corsi abilitanti via internet organizzati dall' Associazione o da ente autorizzato alla formazione.

ART. 11 - OBBLIGO FORMAZIONE PERMANENTE.

La formazione permanente, sia tributaria, ma anche della sicurezza sul lavoro, costituisce obbligo di regolamento deontologico per il Professionista associato. Tale obbligo viene assolto partecipando ai corsi organizzati dall'Associazione o ad Ente ad essa costituito o approvato.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo vengono anche considerati:

- partecipazione a corsi, anche in via telematica o internet;
- incontri, convegni su materie contabili, fiscali, siano essi promossi dall'Associazione, da Istituti Universitari, da Ordini, da Collegi, da Aziende produttrici di programmi informatici, o da Enti Pubblici o Privati;
- Corsi e attestati conseguenti agli obblighi di Legge in materia di sicurezza sul lavoro;
- partecipazione in qualità di relatore presso Convegni o seminari organizzati dall'Associazione;
 - pubblicazione di libri o articoli specializzati;
 - insegnamento di materie economico/giuridiche;
 - risposte ai quesiti e partecipazione ai "forum" organizzati dall'Associazione;
 - esami sostenuti presso l'Università Italiana al fine del conseguimento di una laurea in materia tecnico/giuridica.

Tutto ciò attraverso la presentazione di idonea documentazione atta a valutare l'attività di formazione effettuata.

ART. 12 - FORMAZIONE MINIMA.

Dovranno essere effettuate non meno di 30 (trenta) ore annue di formazione, con un minimo di 20 (venti) ore, purché il numero di 90 (novanta) ore sia ottenuto in tre anni consecutivi.

ART. 13 - INCARICO FORMAZIONE COMITATO ESECUTIVO.

Qualora il Consiglio Direttivo, per ragioni di maggiore efficacia, non riesca ad effettuare, promuovere e gestire l'attività di realizzazione della formazione permanente, potrà nominare, previa delibera, un Comitato Esecutivo, stabilendone la durata dell'incarico, con lo scopo specifico di organizzare e gestire la formazione tributaria permanente del Professionista associato.

ART.14 – ATTESTATI.

Gli attestati relativi all'ottenimento dei crediti formativi, dovranno essere richiesti all'Associazione entro il mese di marzo per l'anno precedente e opportunamente pubblicizzati nell'ambito dello studio a rafforzamento della propria immagine professionale.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

ART. 15 - CORSI FORMATIVI AI DIPENDENTI.

Nei limiti concessi dall'operatività, il Professionista associato si impegna a far seguire anche ai propri dipendenti, gli incontri formativi, promossi dall'Associazione, anche se non specificatamente indirizzati al personale.

ART. 16 - CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il Professionista associato garantisce a norma di Legge e risponderà personalmente anche in caso di recesso o decadenza dalla qualità di Associato, per la conservazione e la custodia della documentazione amministrativa, fiscale e/o del lavoro, relativa alla propria clientela, inalterata ed integra per il periodo di legge necessario. L'archiviazione dovrà avvenire in locali e strutture idonee a norma di legge. Tale documentazione dovrà essere resa immediatamente disponibile a semplice richiesta dei funzionari delle istituzioni pubbliche o dei responsabili dell'Associazione. E' facoltà del Professionista associato soddisfare tale garanzia anche mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, avendo cura di verificare che nella polizza stessa, siano riportate le sottoindicate condizioni:

“BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI”

L'Assicurazione risponderà all'assicurato il costo del materiale e

- archivi, documenti fiscali, disegni, registri, microfilms, fotocolors;
- schede, dischi, nastri, ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico scientifico.

L'Assicurazione dovrà essere prestata a primo rischio assoluto.

ART. 17 - DIVULGAZIONE DEI DATI.

I dati in possesso del Professionista associato e riguardanti, sia il cliente/contribuente, che l'Associazione, non sono divulgabili a norma di legge sulla privacy.

ART. 18 - IMPEGNO ALLA NON DIVULGAZIONE DEI DATI e UTILIZZO DI PASSWORDS

Qualora il Professionista associato decidesse, a norma di Statuto, di dimettersi dall'Associazione, anche se, per passare ad Associazione analoga, s'impegna a non divulgare i dati relativi all'Associazione e/o metodologie operative e tecniche per un periodo minimo di anni tre.

In ogni caso, le passwords, in possesso del Professionista associato per l'accesso in aree riservate alla comunicazione telematica con l'Associazione e con le Istituzioni, e ricevute attraverso l'Associazione stessa, potranno essere utilizzate dall'Associato unicamente fintanto che questi è da ritenersi Socio effettivo e in regola con il pagamento delle quote associative.

ART. 19 - L'OSCURAMENTO DELLE PASSWORDS: QUOTE ASSOCIATIVE


Qualora il Professionista associato non sia in regola con il pagamento o, non rispetti, gli ordinamenti Statutari, il Codice Deontologico, i regolamenti, o contravvenga le leggi e/o al comportamento etico, l'Associazione è libera di oscurare senza preavviso le passwords concesse.

ART. 20 - ATTIVITA' PUBBLICITARIE e PROMOZIONALI

Tutte le attività pubblicitarie e promozionali dell'attività che il Professionista associato intendesse autonomamente attivare, dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Professionista associato si impegna a rendere nota la propria adesione all'Associazione attraverso:

- Targhe;
- carta intestata;
- biglietti da visita;
- altro.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Qualora I Servizi forniti dall'Associazione o da strutture accettate con apposito protocollo, richiedessero la pubblicizzazione dei medesimi, il Professionista associato s'impegna ad applicare presso il proprio Studio le targhe che L'Associazione fornirà.

ART. 21 – VERIFICHE OPERATIVE E CONTROLLI DISCIPLINARI

Il Professionista associato è conscio che l'Associazione, attraverso propri funzionari, potrà attuare controlli presso la Sede o le Sedi dell'associato, con lo scopo di verificare:

- l'osservanza delle norme di Legge;
- l'osservanza Codice Deontologico dell'Associazione;
- rispetto degli articoli statutarî e dei Regolamenti;
- il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la corretta ed educata assistenza alla clientela;
- l' idoneo utilizzo di tecnologia avanzata e moderni metodi di archiviazione;
- l' utilizzo di programmi informatici consigliati o approvati;
- l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale costante e di conservazione della documentazione comprovante (diplomi o attestati);
- l'idoneità dei locali di ricevimento del cliente;
- l'eventuale utilizzo e promozione di servizi prodotti da Associazioni e/o strutture in concorrenza con la L.A.I.T. e non preventivamente autorizzate;
- l'idonea copertura assicurativa;
- il corretto inquadramento sindacale dei dipendenti.

Tali ispezioni, potranno far acquisire, un numero di crediti formativi anche di natura permanente, in presenza di strutture o iniziative, particolarmente significative ed esemplari per i colleghi.

Viceversa, il non rispetto dei punti sopracitati, potrà dar luogo a provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Deontologico, secondo le modalità previste dal Capitolo VI.